



Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Ovest (SC)
UO Ambiente, Igiene Edilizia e Urbanistica Ovest (SS)

Il Responsabile

UNIONE TERRE DI PIANURA
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Parere AUSL su procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 comportante variante urbanistica e rilascio di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato destinato ad attività di servizio (logistica del freddo) – FASE 2 - esercitata dalla ditta STEF ITALIA SPA – Granarolo dell'Emilia loc. Cadriano (avelco 111/2017)

Con riferimento alla convocazione della seconda seduta di Conferenza dei Servizi del 20/03/2018, acquisita con ns. prot. 0029744 del 07/03/2018 e relativi allegati, e successiva nota integrativa (ns. prot. 0033491 del 14/03/2018), inerente la procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 comportante variante urbanistica e rilascio di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato destinato ad attività di servizio (logistica del freddo) – FASE 2 - esercitata dalla ditta STEF ITALIA SPA – Granarolo dell'Emilia loc. Cadriano,

nel comunicare l'impossibilità dello scrivente a presenziare alla seduta medesima,

considerato che l'intervento di cui sopra comporta:

- variante urbanistica al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Granarolo dell'Emilia (modifiche cartografiche, integrazioni normative ed integrazioni alla VALSAT)
- variante urbanistica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Granarolo dell'Emilia (modifiche cartografiche, integrazioni normative);

valutati gli elaborati di progetto successivamente presentati (ns. prot. 153585/2017, 0153588/2017, 0000058/2018 , 0000062/2018 , 0000120/2018 , 0000160/2018 , 0004023/2018), alla luce della richiesta di integrazioni/chiarimenti avanzati in occasione della prima Conferenza dei Servizi del 19/12/2017,

valutati gli aspetti igienico-sanitari di competenza,

fatte salve le valutazioni e le competenze di altri Enti,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla variante urbanistica e rilascio di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato destinato ad attività di servizio a condizione che:



1. i mezzi afferenti al polo della logistica, ai fini della qualità dell'aria e dell'impatto sul rumore, seppur intuitivo e auspicabile, siano dotati di impianto di refrigerazione autonomo in modo da non rendere necessario il mantenimento del motore avviato in prossimità dei piazzali e durante le operazioni di carico/scarico della merce, al fine di rispettare la salubrità dell'aria evitando le dispersioni di polveri e altri inquinanti nonché gli effetti provocati da rumore/vibrazioni.
2. stante la capacità operativa dell'esistente impianto di depurazione di Bologna, ritenuta in prima istanza - FASE 1 - adeguata a sopportare il carico di reflui originati dal nuovo stabilimento considerate le ridotte quantità di acque reflue in relazione al limitato incremento di abitanti equivalenti (come confermato dall'ente gestore del depuratore - Hera - durante i lavori della Conferenza dei Servizi), venga rivalutata la capacità dello stesso a cura dell'ente gestore, esprimendo un nuovo parere o un aggiornamento del parere precedente che tenga conto dell'ampliamento dello stabilimento oggetto della FASE 2;
3. I sistemi di protezione dall'irraggiamento solare diretto, denominati brise-soleil, previsti in corrispondenza delle aperture illuminino-ventilanti naturali dei locali ufficio, siano di tipo regolabile: l'orientabilità dell'inclinazione dei suddetti elementi frangisole consente l'ottenimento dell'idoneo illuminamento naturale dei locali interni, in ragione della variabilità delle condizioni di luminosità esterna;
4. nell'unità igienica WC11 al piano secondo, il numero dei lavandini sia in numero almeno pari al numero dei w.c.;
5. le reti di smaltimento degli scarichi idrici siano dotate di idonea sifonatura immediatamente a monte dell'immissione nel recettore fognario pubblico, per garantire la protezione idraulica dal reflusso degli odori nella rete privata.

Visto quanto indicato in progetto riguardo i livelli di illuminamento naturale, di ventilazione naturale nonché di visione di elementi del paesaggio esterno (cosiddetto "benessere visivo"), previsti per i locali principali di lavoro, con specifico riferimento ai locali in cui avviene la movimentazione delle merci (magazzino C1 e C 2 e zone soppalco M1 e M2), si ritiene che essi siano carenti rispetto a quanto previsto dalla letteratura di riferimento in materia di igiene del lavoro e salubrità degli ambienti confinati, tutto ciò in assenza di livelli di prestazione esplicitamente individuati per tali requisiti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Pur tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'attività da insediare e valutate le motivazioni tecniche, funzionali e normative addotte nell'elaborato "Relazione requisiti igienico-sanitari ... Tav. D2_RAI_REL-2-2 con aggiunta precisazione del 27/02/2018", si ritiene che la permanenza stessa delle persone nei locali citati, debba essere quantomeno, limitata nel tempo ed intervallata da adeguati periodi di riposo, così come dichiarato della Relazione requisiti igienico-sanitari di cui sopra, o da altre idonee ed equivalenti misure compensative/organizzative, al fine di garantire comunque la salute ed il benessere degli individui. Da ciò ne consegue che i locali di riposo/ristoro debbano, pertanto, essere dotati di idonei requisiti aero-illuminanti naturali e di visione di elementi del paesaggio esterno.

Cordiali saluti



Firmato digitalmente da:

Gian Luigi Belloli
(per il Direttore)

Responsabile procedimento:
Gian Luigi Belloli